

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2004, n. 14

(B.U.R.P. n. 100 suppl. Del 6 agosto 2004)

"Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004"

...OMISSIS

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 54

(Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione)

1. Sono legittimate, ai sensi del disposto della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo l'aggiornamento dei dati e dei canoni all'attualità, tutte le terre di ciascun Comune della Regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell'articolo 15 del r.d.332/1928.

2. Sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali, riportate nell'inventario Regionale dei beni di uso civico dei singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario Regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni.

3. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza.

...OMISSIS
